

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE CALABRIA E L'UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA PER LE  
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA**

La Regione Calabria, codice fiscale 02205340793, di seguito denominata Regione, con sede legale in Viale Europa - Cittadella Regionale, Catanzaro, rappresentata dal Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, Dott. Roberto Occhiuto, nato a [REDACTED] il [REDACTED] domiciliato per la carica ove sopra

**E**

L'Università della Calabria, codice fiscale 80003950781, di seguito denominata Università, nella persona del Rettore pro – tempore Prof. Nicola Leone, nato a [REDACTED] il [REDACTED] [REDACTED] domiciliato per la carica presso il Campus universitario in Arcavacata di Rende (CS), Ponte P. Bucci

**PREMESSO CHE**

- Il D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 6, comma 2, prevede specificamente che, per soddisfare le specifiche esigenze del S.S.N., connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del S.S.N., le Università e le Regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e che i rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con apposite convenzioni tra le Università, le Aziende ospedaliere, le aziende sanitarie provinciali, gli IRCCS;
- Il D. Lgs. 368/1999 ed in particolare il Titolo VI che disciplina la Formazione dei medici specialisti;
- Con DPCM 6 luglio 2007 è stato definito lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 368/1999, che disciplina i rapporti del Medico in formazione con l'Università e la Regione;
- Con Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, è stato approvato il "Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria" in attuazione della riforma generale degli studi universitari di cui al D.M. 270/2004;

- Con Decreto Interministeriale 10-3-2023, n. 138, è stato modificato il Decreto Interministeriale n. 68/2015;
- Con Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 sono stati definiti gli standard generali e specifici, i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa delle scuole di specializzazione;
- Il fabbisogno dei medici specialisti è determinato con cadenza triennale dalla Regione, d'intesa con l'Università, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, e comunicato al Ministero della Sanità e al MIUR, così come previsto all'art. 35 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368;
- Il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, all'art. 44, prevede l'istituzione dell'Osservatorio Regionale per la formazione medico specialistica;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1

#### Rete Formativa

La rete formativa comprende tutte le strutture accreditate presso le quali si svolge la formazione specialistica.

Per strutture di rete si intendono le strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali, nelle loro diverse articolazioni, inserite nella rete formativa ove si effettuano le attività e le prestazioni necessarie per assicurare la formazione specialistica. Le reti formative vengono strutturate in modo che sia garantita la completezza del percorso formativo all'interno di una rete di più strutture in collaborazione tra loro.

Le strutture di rete si distinguono in:

- a) strutture di sede: a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell'area medica di pertinenza della Scuola, nonché per la gestione organizzativa, amministrativa, didattica e tecnica sanitaria delle relative attività e per il coordinamento e/o la direzione delle stesse;
- b) strutture collegate: di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che concorrono al completamento della rete formativa e sono della stessa specialità della struttura di sede. Tali strutture sono convenzionate con la Scuola di specializzazione al fine di raggiungere i volumi operativi e completare la tipologia delle attività assistenziali richieste per la formazione dei medici specializzandi. Le strutture collegate possono essere sia a direzione

universitaria sia ospedaliera.

Le suddette strutture (punti a) e b)) devono essere accreditate, su proposta dell'Osservatorio nazionale per la formazione medico specialistica, con Decreto del Ministero della Salute di concerto con il MUR.

c) strutture complementari: strutture di supporto pubbliche o private, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni nell'ipotesi in cui la Scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate.

Una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi. Ogni struttura appartenente alla rete formativa ha l'obbligo di mettere a disposizione delle attività specificamente svolte dagli specializzandi il 100% dell'attività annualmente svolta.

#### **Art. 2**

##### **Formazione in strutture extra rete formativa**

La formazione specialistica può altresì svolgersi in strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi, così come previsto nell'Allegato 1 del D.I. 13 giugno 2017 n. 402.

#### **Art. 3**

##### **Convenzioni**

Ai sensi del Decreto Interministeriale n. 402 del 13 giugno 2017 le scuole di specializzazione possono ampliare la rete formativa mediante la stipula di convenzioni con aziende/enti esterni alle proprie strutture di sede, sia a direzione universitaria che ospedaliera, al fine di raggiungere o completare l'attività richiesta per la formazione degli specializzandi. Le strutture sanitarie devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale. La richiesta di costituzione e ampliamento della rete formativa può essere proposta dal consiglio di Scuola di specializzazione, dal Dipartimento di Farmacia e Scienze della salute e della nutrizione e Chirurgia e dal Senato Accademico.

Il procedimento di costituzione prevede che il proponente valuta in via preliminare se ricorrono presupposti per ampliare la rete formativa e il tipo di convenzione da stipulare, tra quelle descritte all'art 1 e verifica la sussistenza dei requisiti necessari legati all'ampliamento della rete formativa.

La richiesta deve essere valutata dal Senato Accademico.

Il Senato Accademico, verificato che i requisiti previsti siano stati puntualmente inseriti nel testo di costituzione, delibera la proposta di ampliamento della rete formativa, indicando le ragioni che motivano la stipula.

La Regione Calabria collabora ai fini della formazione medico specialistica attraverso le Aziende Ospedaliere Universitarie, le strutture che possiedono gli standard richiesti delle ASP, le Aziende Ospedaliere e gli IRCCS. L'individuazione delle strutture del Servizio sanitario regionale deriva dalla rete formativa; le modalità di utilizzazione di tali strutture che entrano a far parte della rete formativa di ciascuna Scuola sono definite attraverso convenzioni tra l'Università e le singole Aziende, tenendo conto di quanto previsto nel presente Protocollo e, in particolare, dei seguenti aspetti:

- le strutture individuate, facenti parte della rete formativa, devono rispettare i requisiti standard previsti dal D.I. 13 giugno 2017, n. 402;
- la composizione della rete formativa deve essere definita in base alle specifiche esigenze didattiche della Scuola, così come definito dal D.M. 4 febbraio 2015 n. 68;
- una stessa struttura non potrà essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi;
- ogni struttura appartenente alla rete formativa ha l'obbligo di mettere a disposizione delle attività specificamente svolte dagli specializzandi il 100% dell'attività annualmente svolta;
- l'Azienda presso la quale si svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale;
- le attività professionalizzanti sono svolte dal medico in formazione specialistica sotto la supervisione dei tutor nel rapporto massimo di 3 a 1 tra discenti e tutor;
- l'impegno richiesto per la formazione specialistica, come specificato nel contratto di formazione specialistica, è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno, fermo restando che in nessun caso l'attività del medico in formazione è sostitutiva di quella del personale di ruolo;
- le Aziende devono assicurare agli specializzandi l'accesso a tutti i servizi previsti per il personale dipendente (ivi compresa la mensa aziendale, ove esistente) secondo le modalità stabilite dalla singola Azienda.

Il Dipartimento della Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari della Regione Calabria raccoglie e trasmette entro il 30 gennaio di ogni anno all'Università della Calabria i volumi di attività rese

dalle strutture facenti parte delle reti formative delle Scuole di Specializzazione attivate.

Il Dipartimento della Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari della Regione Calabria, verificati i requisiti strutturali ed assistenziali previsti dal D.l. 13 giugno 2017, n. 402, allegato 1, può proporre al Senato Accademico l'ampliamento delle Reti formative, con la richiesta di inserimento di idonee strutture pubbliche collegate (afferenti a AO o ASP).

#### **Art.4 Contratti Aggiuntivi**

La Regione potrà finanziare contratti aggiuntivi a quelli statali per le specializzazioni mediche, in relazione al fabbisogno formativo definito dalla Regione d'intesa con l'Università.

Tale fabbisogno è stabilito, con cadenza triennale, per ciascuno anno accademico, e per singola Scuola di Specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione regionale con riferimento alle attività del Servizio Sanitario Regionale.

#### **Art. 5 Organizzazione dell'attività formativa ed assistenziale**

I Consigli delle Scuole di Specializzazione definiscono per ogni medico in formazione i tempi e le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale. La formazione specialistica è disciplinata dagli ordinamenti didattici ed è impartita sulla base dello specifico progetto formativo elaborato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

Almeno l'80% delle attività formative dello specializzando è riservato allo svolgimento di attività professionalizzanti pratiche e di tirocinio.

La formazione degli specializzandi implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche della Struttura presso la quale è assegnato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutor, di intesa con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione assicurando la frequenza con opportuna rotazione all'interno della rete formativa in proporzione ai volumi di attività della singola struttura in riferimento all'attività complessiva della struttura formativa.

I medici in formazione specialistica sono guidati nelle loro attività formative ed assistenziali da tutor nel rapporto massimo di 3 a 1 tra discenti e tutor, designati annualmente dal Consiglio della Scuola di Specializzazione sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico-formativa. I tutor possono essere universitari (interni) e non universitari (esterni). I ruoli di docente e di tutor possono essere sovrapponibili.

Lo svolgimento di funzioni di tutorato, che costituisce parte integrante dell'orario di servizio sono affidate, pertanto, a personale universitario strutturato, ovvero a personale dipendente del SSN o a personale dipendente di strutture accreditate e contrattualizzate con il SSN.

Ai sensi dell'art. 38 comma 5 del D.Lgs. 368/1999, l'attività tutoriale, ove svolta da dirigenti sanitari nei confronti degli specializzandi, costituisce specifico titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti direzione di struttura, ovvero per l'accesso agli incarichi di secondo livello dirigenziale.

L'impegno richiesto per la formazione specialistica, da specificarsi nel contratto di formazione, è pari a quello previsto per il personale medico a tempo pieno del SSN. L'accertamento delle attività è demandato ai Dirigenti Responsabili delle Strutture di differenza o ai tutor per le attività professionalizzanti, che rispondono di tale controllo ai Direttori delle Scuole di Specializzazioni, i quali ne certificano la congruità.

#### **Art.6 Attività Didattica**

L'attività didattica nelle Scuole di Specializzazione è svolta da professori e ricercatori universitari, professori a contratto nonché da personale dipendente del SSN o da altri enti convenzionati appartenenti alla rete formativa della Scuola.

Gli incarichi di insegnamento per i corsi previsti dall'Ordinamento didattico saranno deliberati annualmente dagli organi universitari competenti secondo l'ordinamento dell'Ateneo, sulla base delle proposte dei Consigli delle Scuole di Specializzazione formulate tenendo conto degli specifici curricula didattici, scientifici ed assistenziali.

#### **Art. 7 Sorveglianza sanitaria e fisica**

Al fine dell'accertamento dell'idoneità fisica a svolgere l'attività clinica, gli specializzandi sono tenuti ad effettuare gli stessi esami clinici previsti dalle norme di legge per il personale

dipendente del S.S.N.

Gli specializzandi sottoposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio dovranno essere dotati di tutte le protezioni e sottoposti a tutti i controlli previsti dalla legge per il personale dipendente esposto ai medesimi rischi. Agli specializzandi saranno effettuati tutti gli accertamenti sanitari previsti ed erogata la formazione/informazione per la tutela della sicurezza e della salute (artt.36 e 37 D.Lgs. 81/08), secondo le modalità stabilite nelle convenzioni.

Degli accertamenti sanitari effettuati dovrà essere data comunicazione all'Università.

#### **Art. 8 Copertura assicurativa**

Agli specializzandi è garantita da parte dell'Università la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi connessa con l'attività formativa e didattica specifica. L'Azienda sanitaria presso la quale si svolge l'attività formativa provvede, con onere proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

#### **Art. 9 Osservatorio Regionale**

L'Osservatorio assolve ai compiti indicati dall'art 44 del D. Lgs. 17 agosto 1999, n.368.

A valle dell'accreditamento delle prime Scuole di specializzazione istituite presso l'Università della Calabria, l'Osservatorio, nominato dalla Regione Calabria, sarà oggetto di apposita integrazione.

L'Osservatorio regionale, oltre a fornire elementi di valutazione all'Osservatorio nazionale, ha il compito di definire i criteri di rotazione degli specializzandi tra le strutture inserite nella rete formativa e verificare lo standard di attività assistenziale dei medici in formazione nel rispetto dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione, del piano formativo individuale dello specializzando e dell'organizzazione delle aziende in strutture sanitarie nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente protocollo.

Ai sensi del Decreto Direttoriale MIUR 21.07.2009 in materia di "Procedimento di Verifica e

Controllo dei Requisiti Minimi delle Scuole di Specializzazione Mediche”, l’Osservatorio Regionale sarà chiamato a collaborare con l’Osservatorio Nazionale della Formazione Specialistica nella fase di verifica e in quella, eventuale, della sospensione e decadenza della Scuola.

L’osservatorio verifica, inoltre, che i Consigli di Scuola di Specializzazione si siano dotati di un proprio regolamento ai sensi del DI 68/2015 e che, ai sensi del D.I. n. 402/2017, allegato 3, abbiano previsto annualmente la rotazione obbligatoria dei medici in formazione specialistica tra le differenti strutture della rete formativa, verificando che sia stato garantito l’obbligo rotazionale tra le diverse strutture accreditate nella rete formativa, così come previsto dal D.I. n. 402/2017, allegato 3 e dal DI 138 del 10.3.2023, garantendo inoltre una distribuzione proporzionale ai volumi di attività delle singole strutture, nel caso in cui siano presenti diverse UOC accreditate presso la medesima struttura di sede e redige su tale procedura apposita relazione da inviare al Senato accademico e al Dipartimento della Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari della Regione Calabria. L’Osservatorio è tenuto, altresì, a fornire pareri richiesti dalla Regione Calabria e dall’Università anche in funzione della determinazione del fabbisogno formativo.

I componenti restano in carica un triennio e non sono previsti compensi o rimborsi a carico della Regione Calabria.

#### **Art. 10** **Validità**

Le disposizioni del presente Protocollo d’intesa si applicano a decorrere dall’anno accademico 2023/2024. Il Protocollo ha durata decennale e potrà essere rinnovato, anche prima della sua scadenza, con appositi provvedimenti per esigenze delle parti o mutamenti della normativa. In ogni caso esso rimane in vigore sino all’eventuale approvazione del nuovo Protocollo di Intesa.

Il Rettore  
*Nicola Leone*

Il Commissario ad acta  
*Dott. Roberto Occhiuto*